

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 382

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LA LOGGIA, CORSI ZEFFIRELLI,
FIEROTTI, GARATTI, D'IPPOLITO VITALE, ALBERTI
CASELLATI, SCOPELLITI, STANZANI GHEDINI, D'ALÌ,
PELLITTERI e GERMANÀ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1994

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali
similiari

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha per oggetto l'istituzione, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno mafioso e sulle altre associazioni similari, per la durata della XII legislatura.

La ricostituzione della Commissione parlamentare nasce dall'esigenza di continuare nell'attività di contenimento e di pressione, con sempre più ferma ed incisiva determinazione, di quei gravi fenomeni di criminalità, quali la «mafia», la «camorra», la «n'Drangheta», che ancora compromettono gravemente lo svolgimento della vita democratica e delle libertà civili non solo delle regioni meridionali, ma anche di vaste altre aree del nostro Paese.

Dal 1962 si sono succedute quattro Commissioni parlamentari con poteri d'inchiesta, gli stessi che si ripropongono con il presente disegno di legge.

Il lavoro delle diverse Commissioni ha permesso di acquisire un'ampia e approfondita conoscenza delle modificazioni del fenomeno mafioso, delle sue ramificazioni all'interno delle istituzioni, del mondo politico ed economico, della sua espansione anche a livello internazionale. Tale patrimonio di conoscenza, che ha consentito di proporre misure legislative più incisive sul fronte della prevenzione e repressione del fenomeno mafioso, deve essere conservato e attualizzato attraverso i poteri di inchiesta che consentono di agire con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, così come previsto dall'articolo 82 della Costituzione.

È necessario, infatti, per consolidare i risultati positivi ottenuti in particolare negli ultimi anni nella repressione dei fenomeni criminali, soprattutto per opera di una migliore specializzazione della magistratura

e delle Forze dell'ordine, che la Commissione tenda ad allargare il proprio campo d'indagine sugli sviluppi più nuovi e meno conosciuti dei grandi fenomeni criminali, anche a livello internazionale, nel campo del narco-traffico e del commercio internazionale delle armi, del riciclaggio dei proventi di attività illecite nei vari settori dell'economia pubblica e privata e, quindi, sulla costituzione di livelli più avanzati e modernizzati delle organizzazioni criminali.

La Commissione d'inchiesta non deve tuttavia sovrapporsi o scavalcare il lavoro della magistratura e degli organi di polizia che hanno adempiuto in maniera ottima ed incisiva il loro compito istituzionale. Il compito della Commissione sarà di ampliare il quadro dei fronti di indagine attraverso l'esame degli aspetti complessivi del fenomeno e le sue implicazioni nella vita politico-economica del Paese offrendo così, da un lato, un valido strumento di supporto agli organi inquirenti e, d'altro lato, proponendo al Parlamento provvedimenti legislativi che meglio servano a contrastare fenomeni mafiosi e similari.

La fine del sistema consociativo e l'affermarsi del sistema maggioritario impongono una ancora più attenta e ferma strategia di interventi necessaria a distruggere le più diverse e capillari infiltrazioni della «mafia» nei gangli vitali dello Stato.

È per questo che si richiede la sollecita approvazione del presente disegno di legge affinché la lotta delle istituzioni democratiche ai fenomeni criminali non debba subire fatali batture d'arresto.

Illustriamo qui di seguito i singoli articoli che compongono il disegno di legge.

L'articolo 1 individua la necessità di affrontare la «questione mafia» in modo

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

organico, in cui trovi spazio l'esercizio del potere parlamentare d'inchiesta, preposto a verificare l'attuazione delle leggi vigenti, ad accertare la congruità delle normative attuali e dell'azione dei pubblici poteri in relazione ai mutamenti e alle trasformazioni del fenomeno mafioso, al fine di presentare alle assemblee le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute idonee a rendere più incisiva e coordinata l'azione dei pubblici poteri e più adeguata la prevenzione e cooperazione giudiziaria in ambito internazionale. L'articolo in esame prevede, inoltre, la relazione al Parlamento, non solo al termine dei lavori, ma annualmente e ogni volta che la Commissione lo ritenga opportuno.

L'ultimo comma dell'articolo in esame estende l'oggetto dell'inchiesta a tutte le associazioni comunque denominate che presentino le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

L'articolo 2 regola la composizione della Commissione e le modalità di elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

L'articolo 3 disciplina i poteri della Commissione sul modello dell'articolo 82, secondo comma, della Costituzione che garantisce che la stessa possa operare con poteri non meno ampi e incisivi di quelli riconosciuti alla autorità giudiziaria.

L'articolo 4 disciplina il potere della Commissione di richiedere copie di atti e documenti non solo all'autorità giudiziaria ma anche ad altri «organi inquirenti» - quali ad esempio possono essere la Corte dei conti o il Consiglio superiore della magistratura in sede disciplinare - e ad altri organi parlamentari che svolgono inchieste e indagini, riducendo ai termini di essenzialità la possibilità di opporre il segreto nei confronti della Commissione.

L'articolo 5 rafforza i divieti di divulgazione all'esterno per quanto riguarda gli atti e i documenti del procedimento d'inchiesta.

L'articolo 6 prevede la regolamentazione e l'organizzazione interna della Commissione, le attività di collaborazione di cui può fruire e la ripartizione degli oneri di spesa per il suo funzionamento tra i due rami del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Commissione parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della mafia e sulle altre
associazioni criminali similari)*

1. È istituita, per la durata della XII legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta di venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della Commissione, fra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può richiedere, e anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedi-

menti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'amministrazione del Ministero dell'interno, designati, rispettivamente, dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.